



## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **0926** del **13/09/2018**

**OGGETTO:** Revoca, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 e ss mm. e ii., della procedura di gara, indetta con Delibera n. 558 del 15/06/2018, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs 50/2016 per l'affidamento biennale ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs 50/2016 di un incarico di consulenza specialistica e attività di supporto per gli adempimenti della normativa in materia di anticorruzione L. 190/2012 e ss. mm. e ii. dell' ASL ROMA I.

**STRUTTURA PROPONENTE:** Dipartimento Tecnico- Patrimoniale - UOC Acquisizione Beni e Servizi

**Centro di costo:** 221

**L'estensore :** Dott. Vittorio SANTORIELLO

Il Dirigente ed il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del  
Procedimento  
Dott. Pietro LEONE

Il Direttore della UOC  
Acquisizione Beni e Servizi  
Dott. Pietro LEONE

Il Direttore Provvisorio  
Dipartimento Tecnico - Patrimoniale  
Ing. Paola BRAZZODURO  
assente

Data 13/09/2018

Data 13/09/2018

Il presente Atto contiene dati sensibili SI ☐ NO ☒

Il Funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Il presente atto non comporta alcun impegno di spesa

**Parere del Direttore Amministrativo Dott.ssa Cristina MATRANGA**

Favorevole ☒

☐

Non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

data 13. IX. 2018

firma

**Parere del Direttore Sanitario Dott. Mauro GOLETTI**

Favorevole ☒

☐

Non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

data 13. IX. 2018

firma

Il Presente provvedimento si compone di  
n. 10 pagine di cui n. 6 pagine di allegati

Il Direttore Generale  
Dott. Angelo TANESE



0926 DEL 13/09/2018

**IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23/11/2016 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I nella persona del Dott. Angelo TANESE;

**VISTA** la deliberazione n. 1 del 01/01/2016 del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31/12/2015 e dal DCA n. 606 del 30/12/2015;

**PREMESSO CHE**, con Delibera n. 558 del 15/06/2018, è stata disposta l'indizione di una gara da espletarsi presso il MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs 50/2016, per l'affidamento biennale di un incarico di consulenza specialistica e attività di supporto per gli adempimenti della normativa in materia di anticorruzione L. 190/2012 e ss. mm. e ii. dell'ASL ROMA I per importo complessivo di € 163.350,00 Iva esclusa;

**CHE** il predetto atto prevedeva espressamente al punto 6) del dispositivo che la spesa derivante dall'aggiudicazione sarebbe stata coperta dai proventi acquisiti dall'ASL ROMA I a titolo di risarcimento in qualità di parte lesa di cui alle Delibere n. 54/2018 e n. 84/2018;

**CHE**, in esecuzione dell'atto di indizione è stata predisposta in data 19/06/2018 sul MEPA la RDO n. 1987652 con scadenza per la presentazione delle offerte fissata alle ore 12,00 del 13/07/2018;

**CHE**, con Determina dirigenziale n. 2028 del 20/08/2018, è stata, a seguito dell'esame da parte del RUP della documentazione amministrativa, disposta formalmente l'ammissione di tutti gli operatori partecipanti e di seguito riportati

- AICOMPLY SRL;
- AXERTA SPA;
- RTI COGITEK SRL (mandataria) /MERIDIANA ITALIA SRL;
- CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL;
- DELOITTE RISK ADVISORY SRL;
- RTI: GLOBAL MANAGEMENT GROUP SRL (mandataria) /PROMO PA FONDAZIONE;
- SCS CONSULTING SRL;
- HSPI SPA;
- LDG SERVICE SRL;
- PIRENE SRL
- THEOREMA SRL
- GRAND THORNTON CONSULTANTS SRL
- LOOKING FOR VALUE SRL;
- ERNST & YOUNG SPA;
- ISMERI EUROPA SRL;

**DATO ATTO CHE**, con nota del 02/07/2018, l'ANAC ha inviato al RPCT dell'ASL ROMA I richiesta di chiarimenti, evidenziando criticità in merito alla procedura di cui alla Delibera n. 558 del 15/06/2018, la quale, sempre secondo l'Autorità, appariva non in linea con le indicazioni dettate nel PNA 2016, ove al paragrafo 5 parte generale si afferma che l'attività di elaborazione dei PTCP non può essere affidata a soggetti estranei all'Amministrazione appaltante,

**CHE** in data 19/07/2018 l'ASL ROMA I ha inviato nota di riscontro, illustrando i motivi per i quali era stata adottata la Delibera n. 558/2018, di seguito illustrati:

- A) L'ASL ROMA I, risultato di una fusione che ha coinvolto tre ex Aziende Sanitarie, ha un ampiezza territoriale che coincide con sei municipi di Roma ed è articolata su 26 macrostrutture;
- B) in occasione della redazione del PTPCT 2018 -2020, erano emerse notevoli criticità, a cui hanno fatto seguito gravi episodi corruttivi che hanno coinvolto personale dell'ASL;



- C) si rendeva necessario sviluppare una analisi dei processi particolarmente approfondita, ricorrendo all'affidamento del servizio a società esterne, in considerazione della inadeguatezza delle misure di prevenzione fin ad allora adottate;
- D) la spesa avrebbe trovato adeguato copertura proventi acquisiti dall'ASL ROMA 1 a titolo di risarcimento in qualità di parte lesa;
- E) la Corte dei Conti sez. Regione Lazio sez giurisprudenziale n. 269/2018 aveva evidenziato che *"non può escludersi in linea di principio che una parte della mappatura dei rischi possa essere oggetto di affidamenti a terzi, ma ciò potrà avvenire quando la struttura di cui devono essere valutati i rischi sia molo complessa, particolarmente grande, ad esempio, in termini di estensione territoriale o soggetta a processi di notevole complessità"*;

**VISTA** la Delibera ANAC n. 748 del 05/09/2018 ( All. I ), acquisita al protocollo generale n. 113697 del 12/09/2018, con la quale l'Autorità, in base al presupposto che *" la predisposizione del PTPC debba essere svolta da chi opera esclusivamente all'interno dell'Amministrazione o dall'Ente interessato, sia perché presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa di come si configurano i processi decisionali e della possibilità di conoscere quali profili di rischio siano coinvolti, sia perché comporta l'individuazione delle misure di prevenzione che più si attagliano alla fisionomia dell'Ente e dei singoli uffici"* ha escluso la possibilità di ricorrere ad affidamenti di incarichi di consulenza, evidenziando pertanto che la procedura negoziata indetta 558 del 15/06/2018 non è coerente con l'articolo 1, comma 8 della Legge 190/2012, ad eccezione del punto 2 del art 1 del Capitolato speciale *" assistenza e formazione del personale "*;

**RICHIAMATO** l'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 e ss mm. e ii., che riconosce all'Amministrazione il potere di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o, come nel caso in questione, di un mutamento della situazione di fatto;

**RITENUTO** di dover adeguarsi alle determinazioni dell'Autorità riportate nella Delibera n. 748 del 05/09/2018, procedendo in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 e ss mm. e ii alla revoca della iniziativa di gara, indetta con Delibera n. 558/2018;

**DATO ATTO CHE** la procedura risulta ancora in corso e che pertanto non si è pervenuto ad alcun affidamento qualificato;

**RISCONTRATO CHE**, pertanto, sussistano i motivi tali da rendere inopportuna la prosecuzione della gara, indetta con Delibera n. 558/2018;

**ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20 del 1994 e ss.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

### PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

- 1) **DI REVOCARE**, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 e ss mm. e ii., la procedura di gara, indetta con Delibera n. 558/2018, e tutti gli atti successivi inerenti la predetta procedura;
- 2) **DI INVIARE** la presente delibera
  - all'Autorità Anticorruzione;
  - alla Corte dei Conti
  - ai concorrenti della gara in questione;



ASL  
ROMA 1

- 3) **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69.

Il Responsabile del  
Procedimento  
**Dott. Pietro LEONE**

Il Direttore della UOC  
Acquisizione Beni e Servizi  
**Dott. Pietro LEONE**

Il Direttore Provvisorio  
Dipartimento Tecnico-Patrimoniale  
**Ing. Paola BRAZZODURO**  
assente

### IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- dall'art. 8 della L. R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23/11/2016;

**Letta** la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

**Preso atto** che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

### DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto: atto:

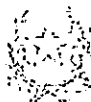
*Revoca, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 e ss mm. e ii., della procedura di gara, indetta con Delibera n. 558 del 15/06/2018, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs 50/2016 per l'affidamento biennale ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs 50/2016 di un incarico di consulenza specialistica e attività di supporto per gli adempimenti della normativa in materia di anticorruzione L. 190/2012 e ss. mm. e ii. dell' ASL ROMA 1.*

E conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

- 1) **DI REVOCARE**, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 e ss mm. e ii., la procedura di gara, indetta con Delibera n. 558/2018, e tutti gli atti successivi inerenti la predetta procedura;
- 2) **DI INVIARE** la presente delibera
  - all'Autorità Anticorruzione;
  - alla Corte dei Conti
  - ai concorrenti della gara in questione;
- 3) **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69.

La Struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organismi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE  
**Dott. Angelo TANESE**



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Autorità Nazionale Anticorruzione

Prot. Uscita del 12/09/2018

Numero: 0075421

Ufficio: SG - UVMAC Ufficio Vigilanza Misure Anticorruzione

Al Responsabile della Prevenzione  
della corruzione e trasparenza della ASL RM 1  
dr.ssa Gloria Ciccarelli

Al Direttore Generale dell'ASL Roma 1  
dott. Angelo Tanese

protocollo@pec.aslroma1.it

Oggetto: trasmissione delibera del Consiglio dell'Autorità  
(fascicolo 3274/2018)

Il Consiglio di quest'Autorità, nell'adunanza del 5 settembre 2018, ha adottato l'allegata delibera, in via di pubblicazione sul sito dell'Autorità (sezione «attività», sezione di primo livello «albo delle deliberazioni del Consiglio», sezione di secondo livello «delibere»).

*Raffaella Cantone*

*Antonio Nicolini*  
*Presidente*

*1008*

Delibera n. 744 del

ASL Roma 1 - procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento di un incarico di consulenza specialistica e attività di supporto per gli adempimenti della normativa in materia di anticorruzione L. 190/2012 e d.lgs. 33/2013\_ Fascicolo UVMAC/3274/2018

Il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione

nell'adunanza del 5 settembre 2018;

visto l'art. 1, comma 2, lett. f) della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita la vigilanza ed il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure anticorruzione adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza amministrativa;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione, dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto il Piano nazionale anticorruzione e i successivi aggiornamenti, di cui all'art. 1, comma 2-bis della legge 6 novembre 2012, n. 190;

vista la relazione dell'Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMAC)

**Fatto**

L'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (ASL Roma 1) ha bandito una procedura negoziata per l'affidamento di un incarico di consulenza specialistica e attività di supporto per gli adempimenti della normativa in materia di anticorruzione L. 190/2012 e d.lgs. 33/2013, per un importo a base d'asta di € 163.350..

Il relativo Capitolato speciale, all'art. 1, disciplina la specifica attività dell'appalto; in particolare, "a titolo esemplificativo e non esaustivo", essa riguarda:



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidenza*

- 1) "mappatura, identificazione, analisi, valutazione dei rischi corruttivi" ed, in particolare, il supporto alla redazione/revisione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità:
- Supporto per l'analisi del contesto interno e Mappatura dei processi delle attività delle Strutture aziendali;
  - Supporto per l'analisi, valutazione e identificazione dei rischi in base ai processi rilevati e rilevanti nelle Strutture aziendali;
  - Supporto per l'identificazione e progettazione delle misure anticorruptive;
  - Supporto per l'organizzazione del sistema di deleghe e responsabilità;
  - Supporto per l'identificazione e predisposizione di strumenti per il controllo sull'attuazione delle misure e il loro monitoraggio;
  - Supporto alla redazione/revisione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) ai sensi della L. 190/2012 e del Programma triennale della Trasparenza e dell'integrità (PTTI) ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i;
- 2) Assistenza e formazione del personale\_ Successivamente al completamento di tutte le attività del punto a) è richiesto:
- il supporto per l'ideazione e la realizzazione di un evento conoscitivo e divulgativo teso a informare il personale dell'Azienda del Piano adottato e delle sue specificità;
  - l'assistenza per l'applicazione operativa e la formazione in materia di anticorruzione e trasparenza dei Referenti del responsabile della Corruzione (da individuarsi in 171 figure) anche mediante organizzazione di appositi eventi formativi, distinti per specificità di rischio e macro-aree formative, da calcolarsi in funzione dell'assetto aziendale - come da organigramma pubblicato;
  - l'elaborazione di un "Vademecum" da divulgare ai Referenti del RPTC al fine di supportarli nella fase di attuazione annuale del PTPC, attraverso indicazioni pratiche elaborate a partire dall'esperienza maturata dallo svolgimento delle attività del punto a);
- 3) Consulenza successiva (eventuale)\_ L'eventuale servizio di consulenza è funzionale alle necessità di implementazione e mantenimento del sistema realizzato e dovrà consistere in:
- proposte di azioni correttive per individuazione/variazione di misure specifiche e/o di documentazione correlata;
  - supporto per la risoluzione di problematiche legate alla normativa di riferimento, in funzione anche di aggiornamenti legislativi;
  - affiancamento ai responsabili interni, al fine di effettuare le attività di monitoraggio previste dalla normativa per verificare il grado di efficacia ed efficienza del sistema implementato.

Con nota prot. 57966 del 2/7/2018, l'Autorità ha inviato al RPCT dell'Azienda una richiesta di informazioni, rappresentando che il predetto bando appare non in linea con le indicazioni dettate nel PNA 2016 ove, al paragrafo 5, parte generale, si afferma che «l'attività di elaborazione dei PTPC [...] non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione o ente (art. 1, co. 8, l. 190/2012, come modificato dall'art. 41, co. 1, lett. g) del d.lgs. 97/2016)» e che «sono quindi da escludere affidamenti di incarichi di consulenza comunque considerati», anche in considerazione «della

*Assistente Amministrativa*  
*Divisione*

*Meo*

clausola di invarianza della spesa che deve guidare p.a. ed enti nell'attuazione della l. 190/2012 e dei decreti delegati ad essa collegati».

In data 19 luglio 2018 è pervenuta la nota di riscontro a firma del RPCT e del Direttore generale, acquisita al prot. 63571, nella quale è stato rappresentato quanto segue.

La ASL Roma 1 è stata istituita il 1 gennaio 2016 a seguito della fusione delle due Aziende territoriali ASL Roma A e ASL Roma E; l'Azienda, la cui ampiezza territoriale coincide con sei Municipi di Roma Capitale, è articolata su 26 macrostrutture, a loro volta articolate in 121 strutture complesse e 32 strutture semplici. In occasione della redazione del PTPCT 2018-2020 sono emerse notevoli criticità alle quali si sono aggiunti gravi episodi corruttivi che hanno coinvolto dipendenti e dirigenti. Pertanto, l'Azienda ha ritenuto necessario sviluppare una analisi dei processi particolarmente approfondita, in considerazione della ritenuta inadeguatezza delle misure di prevenzione allora vigenti.

Inoltre, tenuto conto che i soggetti interessati dalla vicenda penale sono stati condannati al risarcimento dei danni arrecati all'Azienda, l'acquisizione di un adeguato supporto metodologico trova completa copertura in tali proventi già incassati.

Nell'assicurare che l'attività di mappatura dei processi e l'analisi e la valutazione dei rischi è comunque di competenza esclusiva del RPCT, l'ASL, a supporto della propria decisione, ha richiamato un precedente analogo, ovvero l'affidamento di servizi professionali a supporto della Prefettura di Vibo Valentia ai fini della realizzazione di iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa di prevenzione e lotta alla corruzione da parte degli Enti locali del territorio della provincia di Vibo Valentia, per un importo di € 553.100 (scadenza offerte 27/11/2017).

È stata, infine, richiamata la pronuncia della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Lazio, n. 269/2018, laddove dispone che «... Non può escludersi, in linea di principio, che una parte della mappatura dei rischi possa essere oggetto di affidamento a terzi, ma ciò potrà avvenire quando la struttura di cui devono essere valutati i rischi sia molto complessa, particolarmente grande, ad es. in termini di estensione territoriale, o soggetta a processi di notevole complessità».

#### **Ritenuto in diritto**

Ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 190/2012 e s.m.i. «l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione». L'interpretazione fornita dall'Autorità nel PNA 2016 ha chiarito che scopo della norma è quello di considerare la predisposizione del PTPC un'attività che deve essere necessariamente svolta da chi opera esclusivamente all'interno dell'amministrazione o dell'ente interessato, sia perché presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, di come si configurano i processi decisionali (siano o meno procedimenti amministrativi) e della possibilità di conoscere quali profili di rischio siano coinvolti; sia perché comporta l'individuazione delle misure di prevenzione che più si attagliano alla fisionomia dell'ente e dei singoli uffici. Tutte queste attività, da ricondurre a quelle di gestione del rischio, trovano il loro logico presupposto nella partecipazione attiva e nel coinvolgimento di tutti i dirigenti e di coloro che a vario titolo sono responsabili dell'attività delle pubbliche amministrazioni e degli enti. Sono quindi da escludere affidamenti di incarichi di consulenza

*Meo*



*pec*

*Autorella Nazionale Anticorruzione*  
*Primaria*

comunque considerati in quanto non viene soddisfatto lo scopo della norma che è quello, di far svolgere alle amministrazioni e agli enti un'appropriata ed effettiva analisi e valutazione del rischio e di far individuare misure di prevenzione proporzionate e contestualizzate rispetto alle caratteristiche della specifica amministrazione o ente. D'altra parte, la citata disposizione va letta anche alla luce della clausola di invarianza della spesa che deve guidare pubbliche amministrazioni ed enti nell'attuazione della l. 190/2012 e dei decreti delegati ad essa collegati.

Secondo l'Azienda l'affidamento in esame concerne un "supporto metodologico e formativo" da parte di soggetti esperti della materia: la descrizione delle attività oggetto dell'appalto rende estremamente labile il discrimen fra supporto metodologico, che dovrebbe afferire alla formazione dei dirigenti, e elaborazione del piano, a partire dalla mappatura dei processi.

Per quanto attiene al ritenuto rispetto della clausola di invarianza della spesa, da parte della ASL, si rappresenta che anche un uso improprio di fondi, a qualsiasi titolo acquisiti, potrebbe comportare una violazione della stessa.

Con riferimento a quanto statuito dalla sentenza n. 269/2018 - di condanna per danno erariale per aver affidato all'esterno l'elaborazione del piano della prevenzione della corruzione - si deve rilevare che l'Azienda ha tralasciato di rappresentare che la stessa evidenzia anche che «per quanto poi attiene alla scelta di far effettuare l'analisi del rischio all'esterno da soggetto terzo, essa appare in contraddizione con la norma dell'art. 1, comma 8 della legge 190/2012 che prevede il divieto di redigere il piano anticorruzione da parte di soggetti esterni» e che «non convince l'affermazione della difesa che la mappatura del rischio sarebbe un elemento prodromico alla redazione del piano. Infatti, l'analisi dei rischi è un aspetto fondamentale del piano stesso e ne costituisce una delle componenti più significative, secondo quanto previsto dall'ANAC nei propri modelli».

Per quanto attiene al richiamato appalto espletato dalla Prefettura di Vibo Valentia, l'Autorità ritiene che lo stesso abbia rivestito caratteristiche diverse: oggetto della procedura di gara ha riguardato l'affidamento di servizi professionali a supporto della Prefettura ai fini della realizzazione di iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa di prevenzione e lotta alla corruzione da parte degli Enti locali del territorio della provincia di Vibo Valentia.

Pertanto, le giustificazioni addotte dall'Azienda non possono superare la chiara statuizione normativa di cui al citato articolo 1, comma 8, della legge 190/2012 e s.m.i.: gli unici servizi che possono essere esternalizzati, nel rispetto del d.lgs. 50/2016, riguardano attività formative del personale in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che, nel caso di specie, sono state individuate al punto 2 dell'art. 1 del Capitolato speciale di appalto.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DELIBERA

- a) la procedura negoziata di che trattasi, ad eccezione del punto 2 "Assistenza e formazione del personale", dell'art. 1 del Capitolato speciale di appalto non è coerente con quanto disposto dall'articolo 1, comma 8, della legge 190/2012 e s.m.i.;

*Azienda Nazionale Anticorruzione*  
*Presidenza*

- b) di trasmettere alla procura regionale della Corte dei conti gli atti acquisiti;
- c) di comunicare la presente delibera al Direttore generale e al RPC dell'Azienda Sanitaria Roma 1.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 settembre 2018

*Il Segretario*  
*Massimo Esposito*

*Azienda Nazionale Anticorruzione*  
**IL CONSIGLIO**

Si dichiara che la presente copia, composta di  
n. 5 fogli è conforme all'originale.  
Roma li 12/9/2018

*Il Segretario*

*Massimo Esposito*